



**CITTÀ DI
CARPI**

Al Sindaco
Agli Assessori della Giunta Comunale
Al Presidente del Consiglio
Ai Consiglieri Comunali
Ai Dirigenti
Ai Revisori dei Conti
Ai componenti il Nucleo Tecnico di
Valutazione

OGGETTO: Trasmissione del verbale di esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti estratti del 3° TRIMESTRE 2014 - Art .3 c.2 D.L 174/2012 conv. In L 213/2012.

Con la presente si trasmette il verbale relativo al 3° trimestre 2014 (luglio-settembre) contenente le risultanze dei controlli effettuati sugli atti estratti in data 16/10/2014 04/11/2014, ai sensi del Regolamento di organizzazione, strumenti e modalità dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2013 e dell'atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa del Segretario Generale prot.n. 18941/2014.

Le schede di rilevazione di ciascun atto sono già state consegnate ai dirigenti.

Si porgono cordiali saluti.

Carpi lì, 9 febbraio 2015

F.to digitalmente
il Segretario Generale
Anna Messina



**CITTÀ DI
CARPI**

VERBALE DELL'ESITO CONCLUSIVO DEI CONTROLLI DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA
DEL COMUNE DI CARPI

AI SENSI DELL'ART.3 COMMA 2 DL 174/2012 conv in L.213/2012.
TERZO TRIMESTRE 2014

Indice:

ESTRAZIONI

ESITO CONTROLLO SU DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

- VIZI, IRREGOLARITA'E CRITICITA' RISCONTRATE NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI
- VALUTAZIONI
- INDICAZIONI FINALI

ESITO CONTROLLO SU PROCEDURE NEGOZiate, COTTIMI FIDUCIARI E AFFIDAMENTI DIRETTI

ESITO CONTROLLO SUI PERMESSI DI COSTRUIRE

RECENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE



Visto il regolamento di organizzazione, strumenti e modalità dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comune di Carpi n.4 del 24.01.2013;

Visto, altresì, l'atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa del Segretario generale prot.n 18941 del 14/04/2014, con il quale si prevede di svolgere l'attività di controllo amministrativo ex-post per l'anno 2014 sulle seguenti tipologie di atti:

1) determinazioni dirigenziali: (con estrazione di un campione pari al 5% di ciascuna posizione dirigenziali per la quale vengono estratti anche altri atti da controllare e 10% per tutte le altre);

2) procedure negoziate, cottimi fiduciari, affidamenti diretti: (con estrazione di un campione pari al 5% delle determinazioni);

3) permessi di costruire: (con estrazione di un campione pari al 5%);

4) avvisi di accertamento/rimborsi: (con estrazione di un campione pari al 5%)

Dato atto che per ciascuna tipologia si prevede di controllare quanto segue:

- **1) determinazioni dirigenziali** (attraverso l'utilizzo di apposita scheda di rilevazione):

- presenza degli elementi essenziali;
- competenza dell'ente o soggetto giuridico che lo ha emanato e dell'organo che lo ha adottato;
- completezza dell'oggetto e coerenza con il dispositivo;
- presenza dei riferimenti normativi e regolamentari;
- sufficienza, congruità e non contraddittorietà della motivazione e sua coerenza con il dispositivo;
- attuazione degli atti di programmazione dell'ente;
- correttezza e comprensibilità della redazione in relazione i principi di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità ed economia;
- rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza dal D.Lgs. 33/2013 (pubblicazione ai sensi degli artt. 15-23-26-27-37);
- rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;
- pubblicazione dell'atto;

- **2) procedure negoziate, cottimi fiduciari, affidamenti diretti**:

- applicazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, non discriminazione;
- applicazione del Regolamento allegato "E" alla delibera di giunta regionale E-R- n. 1388/2013 inerente i Piani annuali 2013-2014 Opere pubbliche –beni culturali, edilizia scolastica, università, per tutto ciò che concerne le procedure inerenti gli eventi sismici di maggio 2012;
- utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), Convenzioni Consip e Intercent-ER;



- applicazione delle norme contenute nel Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con delibera di consiglio comunale n.72 dell'11.07.2013;
- procedure di verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- applicazione delle norme contenute nel decreto trasparenza (D.Lgs 33/2013);

- **3) permessi di costruire:**

- l'osservanza dei tempi di rilascio dei permessi rispetto alle istanze pervenute;
- l'applicazione delle norme contenute nel decreto trasparenza (D.Lgs.33/2013);
- le richieste di integrazione documentale con finalità statistica di monitoraggio;

- **4) avvisi di accertamento/rimborso:**

- il rispetto dei termini prescrittivi per l'attività;
- la motivazione degli atti.

ESTRAZIONI

Per quanto riguarda l'estrazione delle determinazioni dirigenziali va fatta la seguente precisazione :

con decorrenza 15/07/2014 il numero dei dirigenti di riferimento si è modificato passando da 7 a 6 e con decreto sindacale prot.gen.n. 34188/2014 sono stati conferiti rispettivamente e a differenza del periodo precedente:

- il settore Onoranze Funebri al dirigente del settore Ambiente;
- il settore Cultura e Politiche Giovanili e il Settore Attività Economiche al dirigente del settore Conservazione del Patrimonio Immobiliare;
- sono stati inoltre attribuiti ad interim al Segretario Generale oltre agli affari generali e ai servizi demografici anche la responsabilità amministrativa del Gabinetto del Sindaco e del Servizio Comunicazione .

Gli atti da controllare sono stati estratti in due sedute separate:

- in data 16/10/2014 è avvenuta l'estrazione a campione delle **determinazioni dirigenziali** e, come si desume dal relativo verbale prot. n.50976/2014, sono state estratte per il controllo a posteriori , relativamente al terzo trimestre 2014, n. **10** determinazioni pari al 10% (con arrotondamento all'unità inferiore e con un minimo di 1 atto) degli atti di competenza di ciascun dirigente; suddivise per settore come di seguito riportato in tabella:



Tab. 1 numero di atti estratti e controllati suddivisi per il/i settore/i di ciascun dirigente:

SETTORE/I	NUMERO DETERMINAZIONI CONTROLLATE
Lavori pubblici –Infrastrutture e patrimonio Pianificazione e sviluppo urbanistico	2
Ambiente- Onoranze Funebri	1
Restauro e conservazione patrimonio immobiliare- Cultura-Attività economiche	4
Finanze, bilancio, controllo di gestione	1
Gabinetto del sindaco, Affari generali, Comunicazione	1
Risorse umane	1

- in data 04/11/2014 è avvenuta l'estrazione a campione delle determinazioni riferite alle **procedure negoziate, cottimi fiduciari e affidamenti diretti** ed ai **permessi di costruire**, e, come si desume dal verbale prot. n. 54737/2014, relativamente al terzo trimestre 2014 sono stati estratti rispettivamente:
 - n.1 determinazione a contrattare per affidamento di manutenzione del verde pubblico
 - n.1 permesso di costruire ;
- -per quanto concerne l'estrazione degli **avvisi di accertamento e rimborsi**, come per il semestre precedente (gennaio-giugno 2014), si procederà per il secondo semestre 2014 (luglio-dicembre 2014); all'estrazione nella prossima seduta

ESITO CONTROLLI SULLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

VIZI, IRREGOLARITA' E CRITICITA' RISCONTRATE NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI

Si ricorda qui sinteticamente quanto riportato nell'atto organizzativo sopra richiamato in merito al fatto che, a seguito della sperimentazione effettuata lo scorso anno come primo anno di avvio dell'attività di controllo amministrativo interno ex-post, sono state introdotte alcune modifiche alla griglia utilizzata per la valutazione delle determinazioni. In particolare:

- sono stati accorpati in un' unica voce la competenza dell'ente o soggetto giuridico che ha emanato l'atto e la competenza dell'organo che lo ha adottato;
- sono stati accorpati in un'unica voce gli elementi riferiti alla motivazione per valutare se è sufficiente e congrua, non contraddittoria, e coerente con il dispositivo;
- è stata introdotta la verifica sugli adempimenti in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013 (es pubblicazione ai sensi degli artt. 15-23-26-27-37); e la verifica della pubblicazione all'albo pretorio on line;



Si riportano di seguito alcune tabelle e grafici, riferite ai dati emersi dal controllo delle determinazioni dirigenziali

tab.2: numero di criticità/irregolarità riscontrate per tipologia, rispetto al numero di atti controllati:

	ELEMENTI SOGGETTI AL CONTROLLO	SI	NO
1	L'atto è completo in quanto sono presenti gli elementi essenziali?	10	0
2	<i>L'atto è di competenza dell'ente o soggetto giuridico che lo ha emanato ? E' adottato dall'organo competente ?</i>	10	0
3	L'oggetto è completo e coerente con il dispositivo?	8	2
4	Sono presenti i riferimenti normativi e regolamentari?	10	0
5	<i>La motivazione è sufficiente e congrua, non contraddittoria? Il dispositivo è coerente con la motivazione?</i>	9	1
6	Il provvedimento dà attuazione agli atti di programmazione dell'ente?	10	0
7	Il testo del provvedimento è redatto correttamente ed è comprensibile? Risponde cioè ai principi di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità ed economia?	5	5
8	<i>Sono stati ottemperati gli adempimenti in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013? (es pubblicazione ai sensi degli artt. 15-23-26-27-37)</i>	8	2
9	Il procedimento è stato concluso entro i termini?	10	0
10	<i>L'atto è stato pubblicato ?</i>	10	0

grafico 1): numero di atti con criticità rispetto al numero di atti controllati:






grafico 2) numero di atti con criticità su numero di atti controllati nel 3° trimestre 2014 suddivisi per settore:





grafico 3) confronto tra le tipologie di criticità riscontrate nei primi tre trimestri 2014:



VALUTAZIONI

Gli atti controllati del terzo trimestre risultano privi di vizi di legittimità, in quanto posti in essere dal soggetto competente, non contrari alla legge e correttamente motivati.

La criticità più frequente rimane quella inerente la redazione del testo (5 determinazioni su 10-vedi tab.2), seguono in questo trimestre l'incoerenza tra oggetto e dispositivo (2 determinazioni su 10 vedi tab.2) ed, infine, si riscontrano due casi di inottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 33/2013 art.23 in materia di trasparenza e pubblicazione degli atti.

In questo trimestre il numero degli atti estratti è particolarmente ridotto rispetto ai trimestri precedenti probabile conseguenza anche del periodo coincidente con l'organizzazione del nuovo assetto dirigenziale post-elezioni. Il numero degli atti con criticità rispetto al numero complessivo assume, quindi, un valore meno significativo in termini percentuali.

In ogni caso, si ribadisce quanto già espresso anche nel verbale precedente e cioè che dal punto di vista metodologico, si è proceduto a segnalare come criticità eventuali rilievi più volte segnalati nei precedenti controlli come sole note ed alle quali non pare esser stata prestata la necessaria attenzione .



INDICAZIONI FINALI

Nonostante il ridotto numero di atti estratti, durante i controlli di questo trimestre sono emerse alcune considerazioni di interesse trasversale a tutti i settori che si ritiene utile riportare, anche se non esaustive degli argomenti che trattano:

1. Caratteristiche minime indispensabili delle determinazioni di impegno di spesa:

Quando si redige una determinazione di impegno di spesa è indispensabile dal punto di vista tecnico e contabile conoscere il creditore, il perché ed il quantum.

L'impegno di spesa costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare e la relativa scadenza, determinato il soggetto creditore, indicata la causale e la ragione, e, quindi, costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata, tenuto conto della effettiva copertura. Il provvedimento di impegno deve essere ovviamente adottato entro il termine dell'esercizio finanziario cui l'impegno stesso si riferisce.

Si riporta di seguito il testo integrale dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. (TUEL Testo Unico Enti Locali), che disciplina appunto l' impegno di spesa:

1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle revisioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151. “

La considerazione sopra riportata assume ancor più significato in vista del passaggio alla nuova contabilità armonizzata.

2. Coerenza terminologica nell'ambito delle gare d'appalto:

Nelle determinazioni dirigenziali inerenti le gare d'appalto, compresi gli affidamenti diretti di lavori, beni e servizi accade di rilevare errori provocati, forse involontariamente, dal mancato utilizzo della corretta terminologia per identificare le procedure di gara (es. si confondono spesso i termini “affidamento diretto” e “trattativa diretta”).

Sintetizzando si può affermare che prima dell'approvazione del codice dei contratti vigeva una sorta di duplicità lessicale nel definire le procedure di gara recepite a livello europeo.

Nell'ordinamento nazionale le procedure erano così denominate: pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso -trattativa privata. Dopo l'approvazione del Codice dei contratti con il D. Lgs. 163/06, è stata definitivamente superata la duplicità lessicale nel definire le procedure di gara, creatasi con il recepimento delle direttive europee.

Le denominazioni tradizionalmente utilizzate nell'ordinamento italiano corrispondono nel codice dei contratti rispettivamente:



- il pubblico incanto o asta pubblica alla **PROCEDURA APERTA**;
- la licitazione privata e l'appalto pubblico alla **PROCEDURA RISTRETTA**;
- la trattativa privata alla **PROCEDURA NEGOZIATA con o senza pubblicazione del bando**;
- le procedure in economia** prevedono: *l'affidamento diretto* e il *cottimo fiduciario*, quest'ultimo è classificato dal codice come procedura negoziata a cui però si applica la disciplina specifica dell'articolo 125 del codice dei contratti e gli articoli collegati del DPR 207/2010 e il regolamento dell'ente per i lavori, i servizi e le forniture in economia. Sono inoltre previste le particolari procedure denominate **DIALOGO COMPETITIVO e ACCORDO QUADRO**, quest'ultimo riservato ai lavori di manutenzione e le procedure telematiche di acquisto quali le **ASTE ELETTRONICHE**

3. Patrocinio legale e assistenza legale:

La problematica della natura degli incarichi ad avvocati da parte della Pubblica Amministrazione è molto complessa ed è stata oggetto di un lungo dibattito dal punto di vista della giurisprudenza e della dottrina.

Per comprendere la vastità del dibattito, a titolo esemplificativo, si faccia riferimento alle sentenze di seguito elencate, a volte anche in contrasto tra loro: T.A.R. del Veneto sez. I, 26 marzo 2009, n. 881; Tar del Lazio Sezione distaccata di Latina, 20/07/2011, n.604; Consiglio di Stato, sez V, 11 maggio 2012 n. 2730; I TAR di Salerno sez. II, 16 luglio 2014 n.1383; determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'AVCP attuale ANAC; nuova direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici.

Di seguito si accenna all'argomento dando qualche indicazione anche operativa e tentando una breve sintesi.

I giudici di primo grado (Tar del Lazio) e quelli di secondo grado (Consiglio di Stato sez.V) sono giunti a due opposte conclusioni sul significato dell'espressione "servizi legali": mentre il TAR del Lazio, accogliendo un ricorso da parte di un avvocato contro l'affidamento diretto di un incarico legale ad uno studio legale da parte di un ente territoriale, giunge, accogliendolo, alla conclusione che non è possibile distinguere tra "patrocinio legale" e "consulenza e/o assistenza legale", facendo rientrare i due concetti nella più ampia nozione di "servizi legali", sottoposti, pertanto alla disciplina del codice dei contratti (D Lgs. 163/06 e s.m.e i.); il Consiglio di Stato giunge alla conclusione opposta partendo dalla distinzione del significato delle due espressioni:

► **l'attività di consulenza e assistenza legale** consiste in un insieme di prestazioni volte ad esprimere un parere o una consulenza per una determinata questione ed è caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata. Può anche comprendere il patrocinio legale per la difesa e/o rappresentanza in giudizio;

► **il patrocinio legale** è l'assistenza legale che un avvocato assicura al cliente durante un giudizio e risponde ad un bisogno contingente dell'ente locale di carattere difensivo (difesa giudiziale).



Dal punto di vista procedurale, quindi, gli incarichi legali per attività` di consulenza ed assistenza rientrano senza alcun dubbio tra gli appalti di servizi e sono sottoposti alla disciplina del D .Lgs. 163/2006 e s.m. e i.; mentre il singolo incarico legale per il patrocinio, qualificabile come contratto d'opera, sarebbe sottoposto alle procedure di affidamento d'incarico professionale previa selezione comparativa ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i.

Il Consiglio di Stato (sentenza 2730/2012 citata) aggiunge che per il patrocinio legale l'iter di selezione dei difensori "occasionalisti" degli enti territoriali risulta soggetto ai principi generali dell'azione amministrativa: "l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico e` soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare".

Sulla stessa linea del Consiglio di Stato si pone :

- l' ANAC " *Nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, l'amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori". Qualora, invece, l'amministrazione affidi all'esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi* ";
- la Corte dei Conti con numerosi pareri , ne citiamo uno dei più recenti della Corte dei Conti dell'Umbria n. 137 del 2013 : " *l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente, per la gestione di un contenzioso vasto e non limitato nel tempo, costituisce un appalto di servizi, rientrando nella tipologia dei "servizi legali" di cui all'allegato 2B del d. lgs. 163/2006, che costituisce, ai sensi dell'art. 20 del decreto, uno dei contratti d'appalto di servizi cosiddetti "esclusi". Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, rientra nel concetto di "servizi legali" l'attività continuativa o comunque non episodica di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla complessità dell'oggetto e da una specifica organizzazione rapportata alla predeterminazione della durata. Al contrario, il conferimento del singolo incarico episodico di patrocinio legale, caratterizzato da tempestive esigenze dell'ente locale, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica (C.d.S., Sez. V, sentenza n. 2730/2012).*

Si può, pertanto, concludere che sono sicuramente disciplinati dal codice dei contratti i servizi legali intesi in senso ampio (assistenza e consulenza legale) che rientrano nei servizi dell'Allegato IIB del codice , mentre per il patrocinio legale rientra nel novero degli incarichi professionali per i quali la normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 7 comma 6 e seguenti del D.lgs 165/2001 (TAR Salerno n. 183 del 16.07.2014)



Si suggerisce quindi di operare con una delle seguenti due possibili modalità:

- procedura di avviso pubblico finalizzata alla creazione di un elenco di professionisti con determinati requisiti ai quali affidare poi i singoli incarichi di patrocinio e difesa in giudizio previa determinazione dei criteri con cui verrà attuato il principio di rotazione;
- appalto a norma di quanto previsto dal codice dei contratti per i servizi dell'allegato IIB per affidare il servizio di consulenza e assistenza legale dell'ente, compreso il patrocinio legale e la difesa in giudizio, per un periodo di tempo predeterminato.

Si ricorda infine che l'articolo 9 del D.L. n. 1 del 2012 convertito nella L. 27/2012 in materia di tariffe professionali recita :

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

Omissis

4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Conseguentemente si ritiene di dover suggerire, in sede di conferimento degli incarichi di patrocinio e difesa, il definitivo superamento della logica delle tariffe professionali e l'acquisizione doverosa dal professionista di un preventivo dettagliato e possibilmente forfetizzato (quantomeno in alcune voci) per ogni singolo grado di giudizio che consenta di superare la logica dei conguagli.

ESITO CONTROLLO SU
PROCEDURE NEGOZiate, COTTIMI FIDUCIARI E AFFIDAMENTI DIRETTI

L'estrazione a campione delle determinazioni riferite alle **procedure negoziate, cottimi fiduciari e affidamenti diretti** nel terzo trimestre 2014, ha comportato il controllo della determinazione a contrattare n. 524 del 05/07/2014 avente il seguente oggetto "Approvazione Prog. A3 n. 46/14 -Manutenzione ordinaria del verde pubblico. Anno 2014" Interventi manutentivi nelle aree verdi comunali - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE".

In riferimento agli elementi sui quali si è basato il controllo, sono emerse diverse considerazioni in tema in merito alla corretta qualificazione dell'intervento, all'utilizzo dello strumento del mercato elettronico e agli obblighi previsti dal decreto Trasparenza D.Lgs. 33/2013 che sono state oggetto di approfondita nota inviata al dirigente di settore.



ESITO CONTROLLO SUI PERMESSI DI COSTRUIRE

Dal controllo effettuato sul fascicolo relativo al permesso di costruire estratto ed identificato con n. di prot. di settore 1438/2014 avente per oggetto: “REALIZZAZIONE DEL SECONDO STRALCIO DELLE OPERE RIGUIARDANTI IL COMPARTO B5 IN LOCALITA' BUDRIONE”, si rileva quanto segue in relazione agli elementi che si è definito di verificare :

- osservanza dei termini del procedimento:
i termini previsti per legge sono stati rispettati in riferimento alle fasi a cui il procedimento è giunto:
 - in data 15/07/2014 è pervenuta l'istanza da parte del richiedente ;
 - in data 25/07/2014 viene firmata comunicazione ai sensi della L.241/90 art.10 bis dei motivi ostativi l'accoglimento dell'istanza con interruzione di termini del procedimento (per inciso la lettera viene protocollata il 31/07/2014 e spedita il 4/08/2014); la legge in questo caso prevede che la comunicazione debba essere tempestiva senza fissare un numero di giorni entro i quali inviarla;
 - in data 14/08/2014 viene ricevuta richiesta di avvio del procedimento a seguito del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda precedente;
 - in data 30/08/2014 si comunica il riavvio dei termini del procedimento e con la medesima comunicazione viene richiesta documentazione integrative e documentazione a parziale modifica del progetto.
- la richiesta di integrazione documentale :
fino al momento in cui è stato effettuato il controllo registriamo un'unica richiesta di documentazione integrativa.

Dall'esame del fascicolo emergono anche altre considerazioni non strettamente inerenti gli elementi controllati, che si considera utile riportare onde evitare di incorrere in futuro in simili imprecisioni di carattere prettamente amministrativo:

- la pratica risulta essere in sospenso e non è chiaro se sia stata archiviata come previsto nell'ultima comunicazione inviata dallo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune, in cui si prevede che, in caso di mancata ricezione della documentazione richiesta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione, la pratica viene archiviata;
- nella comunicazione dei motivi ostativi l'accoglimento dell'istanza viene fatto riferimento all'art.21 L.R. 15/2013 e agli artt. 4-9 della L.R. 16/2012: tali richiami non paiono pertinenti , potrebbe trattarsi di refusi di fac-simili utilizzati;
- nella comunicazione con la quale si comunica il riavvio dei termini del procedimento sarebbe stato più corretto distinguere le richieste di documentazione integrativa dalle richieste di modifica al progetto.

RECENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE

Si ritengono utili i sotto riportati aggiornamenti :



- ANAC ha approvato la **Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015** avente ad oggetto “ **Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163** “ con la quale ha fornito importanti indicazioni sulla applicazione alle procedure di gara dell’istituto del c.d. nuovo soccorso istruttorio introdotto dal D.l.90 del 2014
- La legge di stabilità per il 2015 n. 190 del 23.12.2014 all’articolo 1 comma 610 introduce una importante modifica alla norma di riferimento sugli **affidamenti alle cooperative sociali di tipo B** che si riporta di seguito “ *Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n.381, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza».* In sintesi non si ritiene più possibile procedere con affidamenti diretti alle cooperative sociali di tipo B di servizi , diversi da quelli socio-sanitari , sotto soglia . Sul tema si veda anche la determinazione AVCP n. 3 del 01.08.2012
- Sono attivi da novembre 2014 quattro nuovi bandi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) : servizi di logistica ; servizi postali ; servizi di pulizia ed igiene ambientale ; termoidraulici/ conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento.

Il presente verbale verrà inviato a ciascun dirigente come in premessa specificato e, come previsto dal Regolamento di Organizzazione, strumenti e modalità dei controlli interni nonché dall’atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa del Segretario Generale ne sarà inviata copia al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri, al Sindaco e agli assessori componenti la Giunta Comunale, ai Revisori dei Conti e agli organi di valutazione. Il presente verbale verrà pubblicato, in forma integrale o in estratto, sul sito istituzionale.

Carpi li 09/02/2015

F.to digitalmente
Il Segretario Generale
Anna Messina